

# Concorso tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

Il trasferimento fittizio, cronologicamente anteriore all'operazione di autoriciclaggio, è da punire autonomamente

/ Maurizio MEOLI

I rapporti tra la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinquies* del DL 306/1992) e quella di autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.) – in relazione a condotte **anteriori** all'entrata in vigore di questa seconda fattispecie – sono presi in esame dalla sentenza n. [3935](#) della Corte di Cassazione, depositata ieri.

Ai sensi dell'art. 12-*quinquies* del DL 306/1992, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisca **fittiziamente** ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-*ter* c.p. è punito con la reclusione **da due a sei anni**.

In base all'art. 648-*ter.1* commi 1 e 2 c.p. – come inserito dall'art. 3 comma 3 della L. 186/2014 e in vigore **dal 1° gennaio 2015** – si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se denaro, beni o altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a **cinque** anni.

A fronte di tale dato normativo, le difese degli imputati condannati in sede di merito per la fattispecie di cui all'art. 12-*quinquies* del DL 306/1992 eccepivano la non punibilità delle condotte ivi previste ove finalizzate all'**autoriciclaggio**, non reputandole comprese nella previsione normativa. La decisione in commento rigetta il ricorso sottolineando come alcune condotte di autoriciclaggio fossero penalmente rilevanti anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-*ter.1* c.p.

Come precisato dalle Sezioni Unite n. [25191/2014](#), infatti, l'autore del delitto presupposto che attribuiva fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità, di cui rimaneva effettivamente **dominus**, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, era punibile ai sensi dell'art. 12-*quinquies* del DL 306/1992. E ciò era proprio quanto accadeva nel caso in esame.

Gli imputati, inoltre, stante l'entrata in vigore della L. 186/2014, invocavano la qualificazione delle loro condotte come autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-*ter.1*

comma 2 c.p. (dal momento che il reato presupposto consisteva nell'appropriazione indebita, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro), fattispecie più favorevole, dal punto di vista della pena, rispetto al trasferimento fraudolento di valori. La questione è, nella specie, quasi del tutto assorbita dall'intervento della prescrizione per la fattispecie contestata. Solo in un caso la previsione di cui all'art. 648-*ter.1* comma 2 c.p. potrebbe, in astratto, trovare comunque applicazione perché più favorevole rispetto alla declaratoria di intervenuta prescrizione: ove fosse presente la causa di **non punibilità** del comma 4, ai sensi del quale "non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Ciò, però, presupporrebbe ammettere che, dopo l'introduzione dell'art. 648-*ter.1* c.p., la condotta di trasferimento fraudolento di valori, quando finalizzata al solo autoriciclaggio sarebbe sussumibile nell'ambito della **nuova** fattispecie. Ma questa soluzione è giudicata erronea, dato che i due reati concorrono. La condotta di autoriciclaggio, infatti, non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio a un terzo di ciò che proviene dal reato presupposto.

Questo è un **elemento ulteriore** che l'ordinamento punisce con l'art. 12-*quinquies* del DL 306/1992; elemento che, prosegue la Suprema Corte, coinvolgendo un terzo, non può neanche ricomprendersi nelle "altre operazioni" idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, riferibili al solo soggetto agente o a chi si muova per lui in assenza di autonomia formale investitura (occorre osservare, peraltro, come la L. 186/2014 abbia posto in essere una **non perfetta** sovrapposizione tra autoriciclaggio e fattispecie "base" di riciclaggio e reimpiego, nella quale le "altre operazioni" idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni appartengono alla struttura della fattispecie di riciclaggio e non a quella di autoriciclaggio, che si riferisce alle sole condotte di impiego, sostituzione e trasferimento).

Si precisa, comunque, come le due violazioni siano anche **cronologicamente distinte**: l'autore del reato presupposto prima compie l'operazione di interposizione fittizia e poi quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo *ex art. 12-quinquies* del DL 306/1992. Ad ogni modo, la causa di non punibilità è, nel caso di specie, preclusa dal compimento di operazioni finanziarie speculative.